



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 272 DEL 05/12/2019

Oggetto: DM 25/2/2016, n. 5046; DGR 25 novembre 2016, n. 1835 “Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d’azione”. Divieto stagionale di spandimento degli effluenti: apertura di una finestra di spandimento agronomico degli effluenti e dei materiali ad essi assimilati compatibile con l’andamento agro-meteorologico regionale sulla base del bollettino “Agrometeo Nitrati” di ARPAV.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente atto dirigenziale, in ragione della nota del MIPAAF pervenuta in data odierna limitatamente alla corrente stagione invernale, si dispone l’apertura di una finestra di spandimento agronomico degli effluenti e dei materiali ad essi assimilati compatibile con l’andamento agro-meteorologico regionale definito da bollettino “Agrometeo Nitrati” di ARPAV, a partire dal giorno 6/12/2019.

---

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA  
E FAUNISTICO - VENATORIA**

PREMESSO CHE il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recepito in Veneto con DGR 25 novembre 2016, n. 1835, stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, e sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

PREMESSO CHE le disposizioni dettate dalla DGR 25 novembre 2016, n. 1835, che approva, tra l’altro, il Terzo Programma d’Azione Nitrati, mantengono la loro validità oltre la scadenza del 31 dicembre 2019, come stabilito dalla DGR 1728 del 29/11/2019, limitatamente al lasso di tempo strettamente necessario all’approvazione, con procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del “Quarto Programma d’Azione Nitrati”;

ATTESO CHE la DGR n. 1835/2016, all’articolo 6-Divieta stagionali, ha stabilito e riassunto nella tabella “Divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante e tipo di zona” anche i periodi di divieto assoluto di spandimento, richiamati all’art. 40, comma 2, del DM 25/2/2016, che riguardano, in Zona Vulnerabile ai Nitrati, il periodo dal 1° dicembre al 31 gennaio per taluni effluenti e concimi;

DATO ATTO CHE, in esito al confronto intervenuto il giorno 4/12/2019, i Ministeri competenti (MATTM e MIPAAF) hanno convenuto sull’opportunità di definire una nota/circolare interpretativa su quanto stabilito dall’art. 40, comma 2, del citato DM;

DATO ATTO CHE la direttiva 91/676/CEE, Allegato II, dispone la necessità per gli Stati Membri di definire un periodo in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, e, all’Allegato III, punto 1., comma 1), i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, ma non obbliga, in entrambi i casi, la definizione di un periodo di divieto assoluto stabilito “a calendario”;

ATTESO CHE la DGR n. 1835/2016, articolo 6, commi 3 e 4, recependo il DM 25/2/2016, art. 40, comma 2, ha stabilito che, sia in Zona Ordinaria che in Zona Vulnerabile, ARPAV fornisca i dati previsionali che permettono di individuare i giorni idonei allo spandimento (dal punto di vista agrometeorologico) nelle condizioni di salvaguardia ambientale definite dai citati provvedimenti, e provveda a divulgarne le informazioni, pubblicandole nel proprio sito Internet;

VISTA la Dgr n. 1116 del 13 luglio 2017, inerente la collaborazione instaurata tra Regione del Veneto ed ARPAV sull’attività di informazione riguardante i periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati presso gli operatori e i tecnici del settore primario, fornendo, anche tramite una apposita APP,

indicazioni vincolanti sulla possibilità o meno della distribuzione agronomica in tutti i comuni della Regione Veneto dei liquami e degli effluenti zootecnici nel periodo di divieto invernale di spandimento;

DATO ATTO CHE secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, al comma 2 dell'articolo 40, possono essere individuati periodi di divieto dello spandimento dei fertilizzanti azotati (ivi compresi gli effluenti di allevamento e i digestati) non continuativi, la cui sospensione deve essere ammessa solo a seguito della valutazione delle condizioni agrometeorologiche e comunicata agli operatori tramite appositi bollettini;

CONSIDERATO che il corrente anno 2019 è stato caratterizzato da condizioni agro-climatiche del tutto anomale, in relazione alla rilevazione dei dati meteorologici, come rappresentato dalle relazioni mensili e stagionali prodotte dal Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio – Servizio Meteorologico di ARPA del Veneto che costituiscono elementi informativi compresi nelle argomentazioni inserite nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

DATO ATTO, inoltre, che la piovosità del mese di novembre è stata in diverse zone del Veneto molto elevata e che – in alcuni casi – ha superato di oltre il 151% la media delle precipitazioni atmosferiche verificatesi nell'ultimo ventennio di rilevazioni;

DATO ATTO che le sopra ricordate particolari condizioni autunnali, come segnalato anche dalle note informative pervenute alla Giunta Regionale, hanno determinato nelle aree di pianura non solo un ritardo generalizzato della conclusione dei cicli colturali di 10-15 giorni, ma anche l'impraticabilità dei terreni nelle settimane immediatamente successive, a causa dell'intensificarsi delle piogge autunnali;

VISTA la nota congiunta di Coldiretti Veneto, Confagricoltura Veneto e CIA Veneto prot. n. 507367 del 25/11/2019;

VISTA la nota dell'Associazione Veneta Allevatori ns. prot. 507070 del 25/11/2019;

VISTA la nota pervenuta alla Presidenza del Veneto dalla Federazione Imprese di Meccanizzazione Agricola del Veneto – FIMAV, inviata il 22/11/2019 e avente protocollo del 25/11/2019, n. 507362;

VISTA la nota inviata ai Ministeri Ambiente, Agricoltura e Salute dall'Assessore all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, 22/11/2019, prot. M.1.2019.0109544;

VISTA la nota inviata al MIPAAF, Ministero della Salute e MATTM, prot. n. 5102557 del 26/11/2019, dell'Assessore regionale alle Politiche dell'Agricoltura, Caccia e Pesca e Bonifica del Veneto in cui, a fronte di condizioni meteo che non permettono le normali lavorazioni di stagione, si chiede a tali Autorità la possibilità di emanare un provvedimento urgente che consenta, in deroga all'art. 40 del DM 25/2/2016, di poter effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti all'interno del periodo invernale;

VISTA la nota inviata ai Ministeri Ambiente, Agricoltura e Salute dall'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca e dall'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, politiche ambientali e della montagna della Regione Emilia Romagna, prot. PG/2019/0886928 del 3/12/2019;

VISTA la comunicazione trasmessa dagli uffici della UO Agroambiente ai direttori competenti del MATTM e del MIPAAF il giorno 3/12/2019, volta a illustrare tutti gli elementi conoscitivi utili a ricostruire un quadro esaustivo dell'andamento climatico verificatosi in Veneto nel mese di novembre 2019 propedeutico a valutare le possibili soluzioni nel rispetto del quadro normativo di riferimento

TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro intervenuto presso il MATTM il giorno 4/12/2019, al quale la Regione del Veneto ha partecipato con i direttori responsabili della UO Agroambiente e della UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque, in ragione della convocazione pervenuta con prot. 2/12/2019, n. 24744;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia UE (seconda sezione) del 4.9.2014, nella causa C-237/12, della Commissione Europea contro la Repubblica Francese, paragrafo 37 (pag. 10) e paragrafo 60 (pag. 13);

VISTA la nota del MIPAAF- Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale – DISR I - Prot. Uscita N.0039079 del 05/12/2019;

PRECISATO che , come stabilito dalla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, il Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca (ora Direzione Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – Venatoria) è incaricato alla definizione dei criteri tecnici applicativi nonché delle procedure operative necessari alla completa attivazione di quanto disposto dal 3° Programma d'azione regionale nitrati;

DATO ATTO dell'assoluta eccezionalità delle condizioni metereologiche del mese di novembre u.s. così come rappresentate da tutti i soggetti del settore agricolo interessati e come caratterizzate dai rilevamenti delle pluviometrie svolti da ARPAV, Servizio Meteorologico, si ritiene indispensabile procedere con la massima urgenza all'approvazione del presente provvedimento;

#### DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituisce Relazione descrittiva trasmessa a giustificazione della richiesta di intervento ai Ministeri Agricoltura e Ambiente, in data 3/12/2019, sulla base della richiesta formulata dal MATTM con propria nota 0024744 del 02/12/2019;
3. di stabilire l'apertura, esclusivamente tramite l'applicazione del bollettino "Agrometeo Nitrati" di ARPAV, una finestra temporale di spandimento agronomico degli effluenti e dei materiali ai sensi del DM 25/2/2016 e della Dgr 1835/2016, AllegatoA, art. 6;
4. di stabilire che la finestra temporale di spandimento agronomico sarà di massimo 15 giorni, anche non continuativi, a partire dal 6/12/2019, definiti sulla base dei presupposti indicati al punto 3, che costituiscono elemento imprescindibile e non facoltativo per la gestione agronomica in oggetto;
5. di riconfermare, in particolare, il divieto assoluto di spandimento su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla DGR 1835/2016;
6. di stabilire che le distribuzioni in campo di effluenti e materiali ad essi assimilati avvengano nel rispetto di temperature di almeno 5°C, tali da assicurare l'assorbimento dell'azoto in condizioni vegetative minime
7. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace delle disposizioni in materia di controllo dei "Requisiti Minimi" di cui all'allegato 7 al DM n.497 del 17 gennaio 2019, in materia di Condizionalità, e di quanto previsto dalla DGR 2 aprile 2019, n. 377;
8. di informare il MIPAAF e il MATTM in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 5, della DGR 1835/2016;
9. di informare del presente provvedimento le Organizzazioni professionali agricole, gli Ordini professionali, le Province, AVEPA, le Strutture Regionali con competenze trasversali;
10. di stabilire come riferimento informativo univoco per l'applicazione della finestra operativa in oggetto il sito Arpav del bollettino "Agrometeo Nitrati" <http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm> ;
11. di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati> e il sito Piave <http://piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott. Gianluca Fregolent  


